



COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Provincia di Alessandria

AVVISO

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2022

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2022 deve essere effettuato il versamento della seconda rata per l'anno 2022 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno detratta la somma pagata in acconto

Con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 29/03/2022 sono state confermate le seguenti aliquote:

Abitazione principale (categorie "di lusso" A1/A8/A9) e relative pertinenze (categorie C2/C6/C7) codice tributo 3912	4 per mille con detrazione di €. 200,00
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse Categorie di lusso)	esenti
Immobili industriali e commerciali (categorie D, esclusi D10) 7,60/1000 codice tributo 3925 -2,00/1000 codice tributo 3930	9,6 per mille
Aree edificabili con i seguenti valori approvati con delibere C.C. n. 88 del 28/12/2010: residenziali €. 25,00/mq-turistico ricettive e commerciali €. 20/mq. Artigianali/industriali €. 18/mq. codice tributo 3916	10,6 per mille
Terreni agricoli	esenti
Altri Fabbricati - codice tributo 3918	10,6 per mille
Immobili (fatta eccezione delle categorie di lusso) concesse in comodato gratuito registrato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, applicando le stesse regole normative in vigore dal 2016 - codice tributo 3918	10,60 con riduzione del 50% della base imponibile
Fabbricati rurali strumentali	esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
immobili concessi in locazione a canone concordato -codice tributo 3918	7,95 per mille

Riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero:

- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà..."

Deduzioni sulla base imponibile

È confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

Per usufruire della riduzione per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, occorre che tale concessione sia ben evidenziata nel contratto di locazione, attestata da almeno uno delle categorie firmatarie degli accordi territoriali. Detti documenti devono essere presentati all'Ufficio Tributi.

L'ufficio Tributi sarà a disposizione per ogni eventuale necessità e chiarimenti